SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1142)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1978

Soppressione del ruolo unico separato e limitato degli ufficiali di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Il seguente disegno di legge è determinato dall'esigenza di risolvere, nell'ambito degli ufficiali di pubblica sicurezza, la grave sperequazione in atto esistente fra gli appartenenti al ruolo ordinario, la cui carriera si sviluppa sino al grado di tenente generale, e gli appartenenti al ruolo separato e limitato la cui carriera si ferma, invece, al grado di tenente colonnello.

In quest'ultimo sono, in atto, iscritti circa 150 ufficiali (provenienti dall'ex polizia civile di Trieste, dalla carriera speciale ed anche dal ruolo ordinario) di cui buona parte in possesso del diploma di laurea.

Gli ufficiali dei due citati ruoli — che disimpegnano identiche funzioni, per cui entrambi sono chiamati a svolgere indistintamente tutti i compiti demandati agli ufficiali del Corpo — si differenziano soltanto nello sviluppo della carriera. Infatti, mentre i primi possono accedere ai massimi gradi della gerarchia, i secondi, soggetti ad una normativa palesemente discriminatoria, non possono superare, in attività di servizio, il grado di tenente colonnello.

Una tale, ingiusta, diversificata carriera, impone, quindi, un ponderato esame dell'anomalo *status* degli ufficiali iscritti nel secondo ruolo (peraltro già in età avanzata), al fine di pervenire alla definitiva risoluzione della cennata emarginata posizione, anche per consentire, agli ufficiali del ruolo separato, un allineamento alla progressione di carriera prevista per gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico dell'Esercito e delle altre Forze armate, ruolo collaterale a quello ordinario che raccoglie ufficiali già di complemento raffermati o già in altre posizioni anomale. Costoro, infatti, possono conseguire l'avanzamento fino al grado di generale di brigata.

Appare, quindi, chiara, sotto il profilo della carriera, anche questa discriminazione fra gli ufficiali del servizio permanente effettivo — ruolo speciale unico dell'Esercito — e gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — ruolo separato e limitato.

È aspirazione legittima che gli ufficiali del più volte citato ruolo separato e limitato, attualmente senza ulteriore prospettiva di carriera e tutti benemeriti per la lunga permanenza nel glorioso Corpo al servizio della Patria e delle sue istituzioni democratiche, seguano l'identica normativa di avanzamento dei parigrado del ruolo ordinario. Ad ogni buon fine si rammenta che il contingente dei tenenti colonnelli iscritti nel

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 23-4

ruolo separato e limitato, per effetto del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 355, unitamente a quelli che vengono raggiunti dai limiti di età entro l'anno 1980, rimane esattamente in numero di 71 elementi!!!

Allo scopo, infine, di lasciare inalterata l'attuale ripartizione dei volumi organici del ruolo ordinario, si chiede l'unificazione della carriera di tutti gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mediante la soppressione del ruolo separato e limitato e l'inserimento di questo nel ruolo ordinario, in « soprannumero », facendo sì che gli ufficiali vengano a prendere posto dopo i parigrado con uguale anzianità e, con una opportuna modifica, almeno per la durata di sei o sette anni, dell'articolo 65 della legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si propone di aumentare a 25 il numero dei tenenti colonnelli da valutare annualmente per l'avanzamento al grado superiore, come in atto disposto per i maggiori.

Onorevoli colleghi, in relazione a quanto rappresentato, considerate le giuste e legittime finalità dell'unito disegno di legge, e rilevato che esso non comporta alcun onere finanziario, se ne richiede la sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo unico separato e limitato fino al grado di tenente colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1600, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 2.

Gli ufficiali iscritti nel ruolo di cui al precedente articolo 1, sono collocati nel ruolo ordinario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella posizione di « soprannumero ».

Art. 3.

Per la durata di sette anni dall'entrata in vigore della presente legge, a parziale modifica dell'articolo 65 della legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il numero dei tenenti colonnelli da valutare annualmente è determinato in misura di numero 25 ufficiali come previsto per i maggiori. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza di parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa lo valutazione o la promozione.